

N. [REDACTED] V.G.



La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:

Dott.ssa [REDACTED] Presidente Relatore

Dott.ssa [REDACTED] Consigliere

Dott.ssa [REDACTED] Consigliere

Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 01.07.2022

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il proc. dom. Avv. Helga Lopresti, per
mandato allegato telematicamente al reclamo

Reclamante

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con l'Avv. [REDACTED] ed ivi
elettivamente domiciliata

Reclamato

con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE**

Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia - reclamo avverso il
provvedimento del 21.06.2022 emesso nel proc. n. [REDACTED] di R.V.G. del Tribunale di Padova e
depositato in cancelleria il 29.06.2022.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato il contrasto insorto tra i genitori con riferimento alla somministrazione del vaccino anti
Sars-Covid 19 alla figlia minore [REDACTED] (nata [REDACTED]);

rilevato che la decisione del Tribunale di Padova, resa all'esito di espletata CTU, è stata nel senso di autorizzare [REDACTED] a sottoscrivere il consenso informato al vaccino Covid-19 per la figlia minore [REDACTED] anche in assenza del consenso dell'altro genitore;

considerato che nell'espletata CTU si evidenzia che "è difficile argomentare sulla efficacia della copertura immunitaria ipotizzabile in base al risultato sierologico positivo del 25.1.2022 di [REDACTED] [REDACTED], che il quadro attuale risulta aggravato dalla presenza di varianti; che un'infezione è possibile dopo copertura vaccinale così come dopo da infezione naturale, e si suggerisce la vaccinazione anche nei soggetti che hanno già contratto il virus;

rilevato, peraltro, che i lavori peritali si sono conclusi e la relazione scritta è stata depositata in data anteriore al secondo contagio da Covid 19 da parte di [REDACTED] pacificamente avvenuto in data 20.4.2022;

ritenuto che, alla luce di tale nuovo evento, vada disposta integrazione della CTU diretta a riferire se e in che misura la doppia infezione da Covid 19 contratta da [REDACTED] incida sul grado di copertura verso una nuova reinfezione, indicando, alla luce di detto evento, oltre che di eventuali studi scientifici aggiornati e delle nuove disposizioni normative in materia di Covid 19, tutti gli elementi utili per la comparazione tra rischi e benefici della vaccinazione, con specifico riferimento alla minore e alle sue condizioni di salute;

ritenuto, infine, che in considerazione della necessità ravvisata dal collegio di disporre integrazione della CTU, vada accolta l'istanza di sospensione della esecutorietà del capo 1 del dispositivo del provvedimento reclamato fino alla fissanda udienza;

P.Q.M.

disporre integrazione di CTU secondo quanto indicato in motivazione, nominando all'uopo la P.O.R.

Visto l'art. 16, comma 1 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 e 10 di cui all'art. 221 del DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020;

visto il comma 8 del citato art. 221 citato, secondo cui “In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.”

ritenuto di dare corso al giuramento del CTU, con la prevista modalità telematica;

P.Q.M.

così dispone

- il CTU già nominato svolgerà il proprio incarico sul quesito sopra posto e presterà il proprio giuramento secondo la formula di legge (riportata in calce), mediante dichiarazione firmata digitalmente e depositata in forma telematica, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- la cancelleria abiliterà il CTU nominato all’accesso al fascicolo telematico sin dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- le parti hanno facoltà di nominare i propri CCTTPP entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- assegna al CTU termine di giorni 30 dal giuramento per l’invio della bozza ai CCTTPP, che entro i successivi 10 giorni possono formulare osservazioni. Il CTU depositerà l’elaborato finale, comprensivo delle risposte alle osservazioni dei CC.TT.PP, entro gli ulteriori 10 giorni;
- assegna al CTU fondo spese di € 1.000,00 oltre accessori che pone provvisoriamente a carico solidale delle parti;
- autorizza il CTU all’uso del mezzo proprio;
- autorizza le parti che abbiano depositato il proprio fascicolo in formato cartaceo, a ritirarlo presso la Cancelleria e a consegnarlo al CTU il quale, al termine delle operazioni peritali, provvederà alla restituzione direttamente presso la Cancelleria della Terza Sezione di questa Corte;

-rinvia la causa all'udienza del 14.11.2022 ore 11,40, sospendendo fino a detta data l'esecutorietà del capo 1 del dispositivo del provvedimento reclamato.

Si comunichi alle parti e al CTU

Venezia, 12/09/2022

Il Presidente Relatore



GIURAMENTO DEL CTU

Il sottoscritto _____ , nato a _____ , con studio in _____ ,
indirizzo mail _____, numero di cellulare _____
nominato CTU con ordinanza in data _____, consapevole della responsabilità
civile e penale correlata all'incarico
dichiara
di accettare l'incarico e di non avere motivi di incompatibilità con le parti in causa;

GIURA

di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al
Giudice la verità
indica
quale data di inizio delle operazioni peritali il giorno _____ ore _____ presso il
proprio il proprio studio/presso i luoghi di causa (in _____)

*(da sottoscrivere con firma digitale e depositare nel fascicolo telematico entro il termine
assegnato dal giudice)*

(luogo e data)

И С.Т.У.

